277

170/172

MA... BR ZZO
10 ... E ... 94

IN NOME DI SUA MAESTÀ

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro 25
N° del Passaporto 330

CONNOTATI

Età anni 46
Statura metri alta
Capelli neri
Sopracciglia idi
Occhi neri
Naso
Bocca
Mento
Barba rasa
Segni particolari //

Condizione contadino
Nato a Guidizzolo
Domicilio Medole

Firma del latore

Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
Masioli Riccardo Roberto fu Giovanni che va ad Espirito Santo - Brasile - coi i figli Giovanni di anni 10 e Giovanni Luigi di anni 7.

Il presente Passaporto rilasciato a Mantova il ventinove Agosto milleottocento novantaquattro dietro nulla osta del Sindaco di Medole.
è valido per un anno.

PASSAPORTO VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA LIRE DUE

Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
Il Prefetto

APEES - Passaporte Italiano - MASIOLI Ricardo Roberto

Passaporto

277a

Vapore M. BRUZZO

N° d'ordine 10

N° di Chiamata

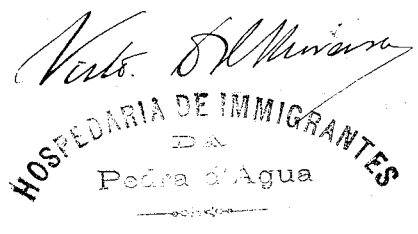

AVVERTENZE.

a) **Gli italiani soggetti alla leva** si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) **Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie** si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinchè non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) **Gli italiani che recansi al Messico** e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) **Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord** sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonchè a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i proprii padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

Arquivo Publico do Estado do Espirito Santo - Arquivo Digital.